

Modifiche e aggiornamenti al Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 8 giugno 2023 n. 31.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
3 - SOGGETTI DESTINATARI	ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI
1. Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgono arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada, come indicato nell'art. 4.	1. Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada, cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno , che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgono arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada, come indicato nell'art. 4.
5 - CAMPO DI APPLICAZIONE	ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento si applica alle attività previste dall'art. 4 svolte da artisti maggiorenni o maggiori di anni sedici, questi ultimi sotto la responsabilità di un maggiorenne che effettui la comunicazione di cui al successivo art. 10.	1. Il presente regolamento si applica alle attività previste dall'art. 4 svolte da artisti maggiorenni o maggiori di anni sedici, questi ultimi solo in gruppo, e sotto la responsabilità di un maggiorenne che effettui la prenotazione di cui al successivo art. 10.
2. Il presente regolamento non si applica: a) agli artisti di strada che operano in aree e locali privati; b) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.; c) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico, performativo ed espressivo.	2. INVARIATO
3. Per le diverse attività si fa espresso	3. INVARIATO

<p>riferimento ai regolamenti vigenti del Comune.</p>	
<p><u>4. NUOVO (come da indicazione Direzione Ambiente pg n 148668/2026)</u></p>	<p>4. Per le attività disciplinate dal presente Regolamento, viene esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.</p>
<p>6 - AREE DISPONIBILI</p>	<p>ART. 6 - AREE DISPONIBILI</p>
<p>1. Le attività degli artisti di strada sono consentite nelle postazioni, suddivise per circoscrizione, di cui ad apposito provvedimento della Giunta comunale, con indicazione, se necessario, della tipologia di attività consentite o vietate per determinate postazioni e di eventuali orari differenziati per postazione, sempre considerate le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente regolamento. Le circoscrizioni possono esprimere indicazioni ed osservazioni, da inviare entro i termini previsti nel regolamento dei consigli di circoscrizione.</p>	<p>1. - Le attività degli artisti di strada sono consentite nelle postazioni, suddivise per circoscrizione, di cui ad apposito provvedimento della Giunta comunale, con indicazione, se necessario, della tipologia di attività consentite o vietate per determinate postazioni e di eventuali orari differenziati per postazione, sempre considerate le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente regolamento.</p> <p>Con il medesimo provvedimento di Giunta vengono disciplinate le eventuali emissioni sonore consentite, dando atto che:</p> <p>Nessuna emissione – spettacolo senza basi musicali e senza voce (mimi, statue viventi e simili);</p> <p>Vocale – spettacolo con voce non amplificata;</p> <p>Acustica – spettacolo con strumenti musicali non collegati ad amplificazioni;</p> <p>Bassa emissione - si intende un'esibizione acustica con un piccolo amplificatore dotato di batteria interna o riproduttore di basi musicali con una potenza non superiore a 5 Watt;</p> <p>Media emissione - si intende l'esibizione con un amplificatore dotato di batteria interna o</p>

	<p>riproduttore di basi musicali con una potenza non superiore a 15 Watt;</p> <p>Alta emissione - si intende l'esibizione con un amplificatore o con riproduttore di basi musicali con una potenza non superiore a 30 Watt;</p> <p>Le circoscrizioni possono esprimere indicazioni ed osservazioni, da inviare entro i termini previsti nel regolamento dei consigli di circoscrizione.</p>
<p>2. Per l'esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l'artista di strada deve provvedere ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area, che assume solidalmente gli obblighi di cui all'art. 7, comma 5.</p>	<p>2. ABROGATO</p>
<p>3. L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale, può individuare ulteriori aree in cui l'attività di "artisti di strada" sia consentita in determinate occasioni o manifestazioni.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. Le postazioni potranno essere temporaneamente sospese, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.</p> <p>Le postazioni potranno altresì essere sospese dall'Amministrazione comunale per motivi viabilistici o di diversa natura espressamente indicati in apposito provvedimento.</p>	<p>4. Le postazioni potranno essere temporaneamente sospese, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.</p> <p>Le postazioni potranno altresì essere sospese dall'Amministrazione comunale per adeguarsi a qualsiasi ulteriore esigenza si dovesse presentare.</p>
<p>5. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>8 - ORARI E DURATA DELLE ESIBIZIONI</p>	<p>ART. 8 - ORARI E DURATA DELLE ESIBIZIONI</p>
<p>1. Le attività artistiche disciplinate dal</p>	<p>1. INVARIATO</p>

<p>presente regolamento sono concesse all'interno dei seguenti orari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00; - per i madonnari tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00. 	
<p>2. Le attività degli artisti di strada non devono durare più di 2 (due) ore nella stessa postazione, ad eccezione dei madonnari ove la durata può arrivare a 12 (dodici) ore. In caso di attività artistiche che comportino emissioni rumorose, a titolo esemplificativo cantanti, musicisti, suonatori, dovrà essere effettuata una pausa di quindici minuti ogni quarantacinque minuti di esibizione.</p>	<p>2. Le attività degli artisti di strada non devono durare più di 2 (due) ore nella stessa postazione, ad eccezione dei madonnari ove la durata può arrivare a 13 (tredici) ore. Tali disposizioni potranno essere variate con deliberazione della Giunta comunale.</p>
<p>3. Ogni artista può esibirsi per un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 5 (cinque) volte sulla singola postazione nel corso dello stesso mese; b) 15 (quindici) volte nel corso dello stesso mese. 	<p>3. La dislocazione e tutte le prescrizioni previste per ogni singola postazione saranno disposte con apposita deliberazione della Giunta comunale.</p>
<p>4. Ulteriori limitazioni al numero massimo di esibizioni ed alla dislocazione e turnazione delle stesse negli appositi spazi individuati su tutta la superficie comunale potranno essere successivamente disposte con apposita deliberazione della Giunta comunale.</p>	<p>4. ABROGATO</p>
<p>10 – COMUNICAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA POSTAZIONE</p>	<p>ART. 10 – REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA POSTAZIONE</p>
<p>1. Per poter svolgere le attività esplicate nell'art. 4, gli artisti richiedenti devono prenotare spazi ed orari di esibizione con una comunicazione, mediante le modalità e le tempistiche indicate dagli uffici del settore competente, individuato dalla Giunta comunale.</p>	<p>1. Per poter svolgere le attività esplicate nell'art. 4, gli artisti di strada maggiorenni richiedenti devono preliminarmente registrarsi ad apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.</p>

<p>A seguito della comunicazione, salvo diverso avviso dell'ufficio competente, l'artista richiedente potrà esibirsi nello spazio richiesto.</p>	<p>In fase di registrazione l'artista richiedente dovrà dichiarare:</p> <p>a) i propri dati personali, specificando se si esibisce come artista singolo o in gruppo;</p> <p>b) la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività artistica;</p> <p>c) di non aver riportato condanne penali, né di trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931);</p> <p>d) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona;</p> <p>e) di non essere stato sottoposto, all'atto della richiesta, a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;</p> <p>f) di non essere stato sottoposto negli ultimi 6 (sei) mesi alla misura del Daspo Urbano, di cui al D. Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e successive modifiche.</p>
<p>1. - bis La comunicazione di cui al precedente comma è effettuabile solamente da persone maggiorenni.</p>	<p>1. - bis ABROGATO</p>
<p>2. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'artista richiedente dovrà dichiarare:</p> <p>a) i propri dati personali, specificando se si esibisce come artista singolo o in gruppo;</p> <p>b) la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività artistica;</p>	<p>2. Una volta registrato alla piattaforma di cui al comma 1, l'artista potrà prenotare spazi ed orari di esibizione mediante le modalità e le tempistiche indicate dagli uffici del settore competente, individuato dalla Giunta comunale. A seguito della prenotazione, salvo diverso avviso dell'ufficio competente, l'artista potrà esibirsi nello spazio richiesto.</p>

<p>c) di non aver riportato condanne penali, né di trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 del R.D. n° 773 del 18.06.1931);</p> <p>d) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona;</p> <p>e) di non essere stato sottoposto, all'atto della richiesta, a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;</p> <p>f) di non essere stato sottoposto negli ultimi 6 (sei) mesi alla misura del Daspo Urbano, di cui al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge dalla L. 18 aprile 2017 n. 48, e successive modifiche.</p>	
<p>2 – bis. La comunicazione può essere effettuata anche per conto di un artista minorenni, purché ultrasedicenne, da parte di una persona maggiorenne che comunica i dati di cui al precedente comma per sé e per il minorenni, si assume integralmente la responsabilità per l'esibizione e che deve essere presente durante la stessa. In caso di esibizione di gruppo, il richiedente si assume integralmente la responsabilità dell'esibizione anche per i componenti minorenni ed ultrasedicenni del gruppo eventualmente presenti.</p>	<p>2 - bis Qualora l'esibizione di strada sia effettuata da un gruppo che includa componenti minorenni, purché ultrasedicenni, la prenotazione deve essere effettuata da un artista maggiorenne responsabile. Quest'ultimo si assume l'integrale responsabilità dell'esibizione, anche con riferimento ai membri minorenni, e si impegna a garantire la propria presenza costante per l'intera durata della performance. Non è possibile consentire l'esibizione, nemmeno in gruppo, di artisti di età inferiore ai 16 anni.</p>
<p>3. L'Amministrazione effettua controlli sulle comunicazioni, per verificare la veridicità delle stesse, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p>	<p>3. L'Amministrazione effettua controlli sulle richieste di registrazione per verificare la veridicità delle dichiarazione rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p>

<p>4. Le prenotazioni di spazi ed orari sono possibili solamente per il mese in cui viene presentata la comunicazione e per il mese immediatamente successivo.</p>	<p>4. Le prenotazioni di spazi ed orari sono possibili solamente per il mese in corso ed immediatamente successivo. Tale disposizione potrà essere variata con provvedimento della Giunta Comunale.</p>
<p>5. La comunicazione effettuata dall'artista richiedente deve essere esibita su richiesta del personale della Polizia Locale e degli altri organi preposti al controllo.</p>	<p>5. La prenotazione effettuata dall'artista deve essere esibita su richiesta del personale della Polizia Locale e degli altri organi preposti al controllo.</p>
<p>6. Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati i soggetti competenti al controllo provvederanno ad annotare la circostanza. Nel caso in cui l'assenza dovesse verificarsi per due giorni anche non consecutivi di assegnazione della postazione, senza alcuna segnalazione da parte dell'artista che ha effettuato la comunicazione, questi non potrà effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un mese dalla contestazione da parte del competente ufficio.</p>	<p>6. L'artista che non utilizza una piazzola prenotata è tenuto a cancellare la prenotazione sulla piattaforma entro le 24 ore precedenti l'esibizione. Il mancato utilizzo senza preventiva cancellazione costituisce violazione del presente regolamento. È esonerato da responsabilità l'artista che dimostri l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, purché ne dia comunicazione tempestiva all'ufficio competente tramite e-mail.</p>
<p>11 bis – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE</p>	<p>ART. 11 bis – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE</p>
<p>1. Gioco delle tre carte, oltre l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale.</p>	<p>1. Sono vietate tutte le attività: a) che possano configurare il gioco d'azzardo o giochi d'abilità con scommesse; b) che possano offendere il comune senso del pudore; c) già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.</p>
<p>2. il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.</p>	<p>2. ABROGATO</p>

<p>12 – RESPONSABILITA'</p>	<p>ART. 12 – RESPONSABILITÀ</p>
<p>1. L'artista di strada, o il maggiorenne che effettua la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, rimane civilmente e/o penalmente responsabile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a persone o cose, e nei casi in cui i danni siano conseguenti all'inosservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali, nonché delle elementari norme di sicurezza. E' altresì onere dell'artista assolvere a tutti gli adempimenti in materia di diritti d'autore eventualmente previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1. L'artista di strada che effettua la prenotazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, rimane civilmente e/o penalmente responsabile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a persone o cose, e nei casi in cui i danni siano conseguenti all'inosservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali, nonché delle elementari norme di sicurezza. E' altresì onere dell'artista assolvere a tutti gli adempimenti in materia di diritti d'autore eventualmente previsti dalla normativa vigente.</p>
<p>14 – SANZIONI</p>	<p>ART. 14 – SANZIONI</p>
<p>1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, da parte degli artisti di strada o di chi effettua la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981. In caso di terza violazione delle norme del presente regolamento, si potrà applicare all'artista di strada anche la sanzione accessoria consistente nell'inibizione dell'esercizio dell'attività nel territorio del Comune di Verona per</p>	<p>1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, da parte degli artisti di strada che effettuano la registrazione e/o la prenotazione di cui all'art. 10, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.</p>

<p>un periodo di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di notifica del relativo provvedimento.</p> <p>La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica, altresì, a chi esercita l'arte di strada in presenza di provvedimento di inibizione.</p>	
<p>Comma 2. NUOVO</p>	<p>2. Congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria consistente nel sequestro finalizzato alla confisca degli strumenti, delle attrezzature e di ogni altro mezzo utilizzato per la commissione della violazione, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689., nei seguenti casi:</p> <p>a) svolgimento di attività in assenza della registrazione prevista dall'art. 10, comma 1, del presente Regolamento;</p> <p>b) svolgimento di attività regolarmente registrata e/o prenotata in aree non autorizzate;</p> <p>c) utilizzo di amplificazione nelle piazzole in cui non è consentita, ovvero l'utilizzo di dispositivi di emissione audio con potenza superiore a quanto previsto nelle varie piazzole;</p>
<p>15 – DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI</p>	<p>ART.15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'art. 30, comma 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato con delibera consiliare n. 52 del 16 luglio 2009, e successive modifiche, il cui contenuto si intende recepito ed integrato dalla</p>	<p>1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento per la disciplina delle arti di strada nel territorio del comune di Verona, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 8 giugno 2023. Per quanto non disposto dal</p>

<p>disciplina contenuta nel presente regolamento, nonché tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento medesimo, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2.</p>	<p>presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Le norme dei Regolamenti comunali che disciplinano le singole materie possono essere applicate in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.</p>
<p>2. Nelle more dell'approvazione della delibera di Giunta comunale di cui agli art. 6, comma 1 e 10, comma 1 continuerà a trovare applicazione in via transitoria il regolamento approvato con delibera n. 9 del 13 febbraio 2014.</p>	<p>2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta comunale attuativa del presente regolamento rimarrà in vigore la deliberazione di Giunta comunale Rep 785 del 30 luglio 2024.</p>